



Pesca marittima - industria

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
07/05/2007	ad oggi	1,5%	MMG	1,5%	MMG	43,41%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

Dal 07/05/2007 A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile è costituita dal minimo monetario garantito (MMG).

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE NAVI ADIBITE ALLA PESCA MARITTIMA

Indice:

19/03/2019 CCNL Verbale di accordo
02/12/2011 CCNL Testo definitivo
20/05/2009 CCNL Testo definitivo
07/05/2007 CCNL Accordo previdenza complementare
21/12/2006 CCNL Verbale di accordo
08/03/2005 CCNL Testo definitivo
13/06/2001 CCNL Testo definitivo
22/07/1997 CCNL Testo definitivo
27/01/1994 CCNL Testo definitivo

19/03/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/3/2019, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca -FEDERPESCA e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA Pesca, si è stipulato il seguente CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima.

Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2018 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31/12/2021

Art. 44 Fondo previdenza complementare

Ai fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

A tal fine le parti concordano di costituire, entro tre mesi dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/12/2019.

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo siano così costituite :

1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore
 2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro
 3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993.
 4. Ai lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993: 3% della retribuzione prevista dal MMG
- Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione.

02/12/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 2/12/2011, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA) e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA PESCA, si è stipulato il CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima.

Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2011 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31/12/2013.

Norma di condizionalità

Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. 154/2004 e successive modifiche,

FEDERPESCA e FAI, FLAI, UILA PESCA si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Art. 44 Fondo previdenza complementare

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal D.Lgs. 124/1993 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

A tal fine le parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/12/2013.

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo sono così costituite :

- 1) 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
- 2) 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro;
- 3) 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993;
- 4) ai lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993: 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione.

20/05/2009

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/5/2009, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA) e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-PESCA-UIL; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima .

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 154/2004, le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le imprese di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro .

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2009 al 31/12/2012.

Art. 44 Fondo previdenza complementare

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal D.Lgs. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

A tal fine le parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/12/2005.

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo sono così costituite :

1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro;
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993;
4. Ai lavoratori assunti precedentemente al 28/4/1993: 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione.

07/05/2007

Verbale di accordo

Il giorno 7/5/2007, tra la Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca (FEDERPESCA), e la FAI-CISL, la FLAI CGIL, la UILAPESCA con riferimento all'art. 45 del CCNL 8/3/2005, al punto 4 dell'accordo di rinnovo del biennio economico del 21/12/2006 e coerentemente alle indicazioni fornite dalla delegazione industriale nella seduta del 12/4/2007, le Parti convengono di aderire ad Agrifondo, Fondo contrattuale del settore agricolo, al fine di assicurare la previdenza integrativa al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, come previsto dal D.Lgs. n. 124/93 e successive modificazioni.

21/12/2006

Verbale di accordo

Il giorno 21/12/2006, tra la FEDERPESCA, assistita da una delegazione industriale trattante, e la FAI-CISL; la FLAI-CGIL; la UILA-UIL, assistite da una delegazione trattante, si è stipulato il seguente verbale di accordo di rinnovo del biennio economico del CCNL 8/3/2005 e di adeguamento alla nuova normativa sulla previdenza integrativa (d.lgs. 252/2005).

- 1) L'incremento biennale 2007/2008 della retribuzione è pari al 5,2% con decorrenza 1/1/2007.
- 2) L'ultima alinea previsto dall'articolo 43 del vigente CCNL è cessato;
- 3) il T.f.r., a decorrere dall'1/1/2007 verrà estrapolato dalla tabella del minimo monetario garantito e sarà pari al 6,71% della retribuzione utile al calcolo del medesimo T.f.r. così come prevista dal novellato articolo 43;
- 4) Le parti individueranno entro il 31/12/2006 il fondo di previdenza complementare chiuso a cui potranno aderire i lavoratori ai quali si applica il CCNL oggetto del presente accordo ;
- 5) A partire dall'1/1/2007 è attivo il fondo di accantonamento del T.f.r. previsto all'articolo 44 del vigente CCNL: la gestione del fondo sarà attuata all'interno dell'Ente Bilaterale E.Bi.Pesca; le parti si impegnano entro il 31 gennaio a rendere operativo il suddetto fondo ;
- 6) Le parti si impegnano altresì a adeguare la normativa contrattuale rispetto ai contenuti della presente ipotesi di accordo.

- Dichiarazione congiunta -

Le parti si impegnano entro il 31/1/2007 a chiedere un incontro al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro del lavoro per dare concreta attuazione ai contenuti dell'Avviso comune siglato in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale, tenuto conto dell'ormai imminente riforma degli ammortizzatori sociali.

Inoltre le parti si incontreranno al più presto per dare attuazione all'articolo 9 e discutere dell'articolo 35 del vigente CCNL.

08/03/2006

Art. 45 Fondo previdenza complementare

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi a ditate alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal Decreto legislativo 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva .

A tal fine le parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore .

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/12/2005

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo sono così costituite :

1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 se previsto da norma legale.

Ai lavoratori assunti precedentemente : 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione .

13/06/2001

Art. 38 - Fondo previdenza complementare.

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa così come previsto dal D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni, le parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare, nel settore, che avrà - come previsto dalla norma legislativa - carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione a un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

A tal fine le parti concordano di costituire, entro 1 mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di acquisire tutti gli ulteriori elementi di giudizio indispensabili per assumere orientamenti in ordine all'individuazione del Fondo con il quale negoziare l'adesione del settore.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31.12.01.

Le parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo sono così costituite :

- 1) 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
 - 2) 1,5% del MMG a carico del datore di lavoro;
 - 3) 100% del TFR per lavoratori di 1a occupazione posteriore al 28.4.93;
 - 4) 3% della retribuzione prevista dal MMG per i lavoratori di 1° occupazione, anteriore al 28.4.93.
- Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le parti avranno concordato l'adesione.

Il versamento della contribuzione di cui ai punti 3 e 4 sarà a cura del Fondo di accantonamento del TFR, di cui all'art. 37 del presente CCNL, a partire dalla operatività del suddetto Fondo .

22/07/1997

Art. 54 - Istituzione di un tavolo di lavoro congiunto

Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore , convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei Ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie proprie e facenti parte del CCNL :

(...)

- 5) verifiche finalizzate a dare concreta applicazione della previdenza integrativa al settore ;

27/01/1994

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 19 del mese di gennaio in Roma, Corso d'Italia n.92, si sono incontrate:

- la FEDERPESCA rappresentata dal dott. Luigi Giannini, assistito dal dott. Armando Pavia e da una delegazione industriale

- la FLAI-CGIL rappresentata dal sig. Antonio Cogoni e dal sig. Giuseppe Rodia

- la FIT-CISL rappresentata per delega dal sig. Raffaele de Luca

- la UILIAS-UIL rappresentata dal sig. Raffaele de Luca

per proseguire il negoziato relativo al rinnovo del CCNL per la pesca marittima .

Le parti alle ore 16.30 aggiornano la riunione alla data del 27 gennaio 1994, alle ore 10, per proseguire il negoziato medesimo avendo stabilito:

- a) istituzione dell'Osservatorio di settore il quale ricompererà anche le attività del fondo di previdenza integrativo (fermo per motivi tecnici), e le attività di formazione e riqualificazione professionale .
-